Allegato A)

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015.

Premessa

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, con il Capo III, ha avviato il processo federalista del servizio scolastico, trasferendo dalla filiera ministeriale a quella delle Regioni e degli Enti locali diverse funzioni della programmazione e gestione amministrativa dello stesso. In particolare, l'art.138 del D.Lgs. n. 112/1998, ha delegato alle Regioni la funzione di "programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale" e di pianificazione "della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili"; mentre l'art.139 ha delegato alle Province ed ai Comuni, rispettivamente per le scuole secondarie superiori e gli altri gradi d'istruzione, "la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione".
La riforma del Titolo V della Costituzione che attribuisce competenze legislative alle regioni e funzioni amministrative agli enti locali nel quadro di una legislazione statale di principio, ha tracciato un sistema educativo unitario in cui allo Stato è riconosciuta la competenza esclusiva sulle "norme generali sull'istruzione" e sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi dell'art.117, lettere m) e n) della Costituzione. E' attribuita, inoltre, allo Stato la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (art.117, terzo comma). Alle Regioni è riconosciuta, oltre alla potestà legislativa esclusiva sull'istruzione e sulla formazione professionale (art.117, terzo comma), la potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione sulla quale insistono sia lo Stato con i principi fondamentali, sia le Regioni con le norme di dettaglio.
A distanza di anni, tuttavia, il processo di decentramento non si è ancora completato, nonostante il serrato confronto tra Governo, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano, Province e Comuni su tempi e modalità di attuazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione.
La Corte costituzionale è intervenuta in diverse occasioni con riferimento ad impugnazioni di leggi statali e regionali, aventi ad oggetto il settore dell'istruzione, e con le sentenze n. 13/2004, n. 200/2009 e n. 147/2012 ha ribadito la competenza regionale in materia di "*programmazione della rete scolastica*", estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi "*strettamente connessi*" con tale competenza, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio.
A partire dal 2008, inoltre, il Governo è intervenuto con norme sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica, che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione e che, attraverso drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.
In particolare, le Leggi n. 111/2011 e n. 183/2011, pur non abrogando il D.P.R. n. 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, determinando una drastica riduzione di organici e delineando per i prossimi anni una prospettiva non solo di impossibilità di miglioramento del sistema scuola, ma addirittura di possibile aumento delle sue criticità.

Da ultimo, l'art.12 del decreto legge 12.9.2013, n.104, nel modificare sostanzialmente i commi 5 e 5bis dell'art.19 della legge n. 111/2011, demanda ad un successivo Accordo in sede di Conferenza Unificata la fissazione dei criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non senza precisare che fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'Accordo continuano ad applicarsi le regole previgenti.
E' evidente, peraltro, che, nelle more di una più compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, la Regione Puglia deve avviare in tempi brevi il complesso iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2014/2015, tenendo conto della normativa vigente e fatte salve eventuali, successive modifiche. Un'attività che non potrà, ovviamente, prescindere da una stretta collaborazione e concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, cui fanno capo le procedure di definizione degli organici delle singole scuole e la conseguente assegnazione a queste ultime del personale dirigenziale, docente e ATA.

Norme generali

Le norme attualmente in vigore a livello nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione sono, in particolare:
- **Legge 15 marzo 1997, n.59,** concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali**;**
- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112** (artt. 138 e 139), che definisce compiti e funzioni attribuiti a Regioni ed Enti Locali in materia di istruzione scolastica;
- **D.P.R. 18 giugno 1998, n.233** "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche"**;**
- **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;**
- **D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge n. 53/2003";
- **D.M. 25 ottobre 2007** (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296);
- **Legge 2 aprile 2007, n.40 "**Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica**"**;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632** che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- **DPCM 25 gennaio 2008** recante **"** Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- **Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 - art. 64, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133** (Piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico);
- **D.P.R. 20 marzo 2009, n.81**, concernente la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- **DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89,** recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- **D.M. n. 4/2011** di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di IeFP;
- **Legge 15 luglio 2011, n.111** (art.19, commi 5, 5bis e 5ter);
- **Legge 12 novembre 2011, n.183** (art.4, comma 69);

- **D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263** recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali";
- **D.P.R. 5 marzo 2013, n.52** "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
- **Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104**, contenente "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

Finalità ed obiettivi generali dell'attività di programmazione

Le Linee di indirizzo per l'a.s. 2014/2015 costituiscono lo strumento di determinazione dei criteri e delle modalità alle quali le Province ed i Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento, della distribuzione territoriale della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa, tenendo conto della necessità di garantire la qualità del sistema scolastico regionale.
Nell'azione di programmazione la Regione intende avvalersi, secondo criteri di *governance* condivisa, ormai consolidata, del contributo delle parti sociali e dei soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione. Tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di programmazione devono ispirare le proposte di organizzazione del sistema scolastico territoriale all'obiettivo di fornire il miglior servizio di istruzione possibile per i cittadini/studenti del territorio, compatibilmente con le risorse date.
Gli interventi programmatori devono saper armonizzare le esigenze educative e di crescita personale con le esigenze di formazione specifica e le strategie di sviluppo territoriale, incentivando la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche e la loro capacità di rapportarsi in modo più diretto e partecipativo con il territorio di riferimento.
Nell'esercizio della propria funzione programmatoria la Regione, favorendo un'organizzazione dell'offerta formativa secondo modalità di rete, ha avviato la costruzione di un sistema integrato ed unitario di Istruzione e di Istruzione e Formazione, nonché di Formazione tecnica superiore (IFTS e ITS), attraverso l'individuazione di forme specifiche - strutturate e stabili - di intervento in aree strategiche per lo sviluppo, che sappiano coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle competenze degli studenti e l'interazione tra le filiere formative e le filiere produttive presenti sul territorio, in linea con le previsioni di cui all'art.52 della legge n. 35/2012 (Poli tecnico-Professionali).
Il miglioramento continuo della qualità del sistema di istruzione e della coerenza della programmazione degli interventi è perseguito anche con l'ampliamento dei dati conoscitivi disponibili e l'attivazione/rafforzamento delle funzioni di monitoraggio periodico sui bisogni educativi e sull'efficacia ed adeguatezza dell'offerta formativa sul territorio, attuato con il potenziamento e la costruzione delle Anagrafi, a partire dall'Anagrafe regionale degli studenti, nonché con il consolidamento dell'Osservatorio regionale sui sistemi di istruzione e formazione in Puglia e l'allestimento di un Portale per la diffusione e la circolazione di informazioni, approfondimenti e ricerche.

Programmazione della rete scolastica (Principi generali)

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica devono tener conto sia delle normative vigenti, sia della configurazione dei territori, sia dei bisogni delle persone e dovrà essere il risultato di un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che devono collaborare, nel rispetto

delle reciproche competenze, alla costruzione di un'offerta di istruzione e formazione rispondente alla domanda ed alle potenzialità delle singole realtà locali.
Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Province e Comuni tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le Istituzioni scolastiche, la Direzione Scolastica Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato e tradursi in proposte di organizzazione della rete scolastica ampiamente condivise e frutto di un'attenta valutazione, nell'intento di garantire una scuola di qualità, sostenibile nel lungo periodo e alla quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.
E' importante che le Istituzioni scolastiche autonome, i Comuni e le Province, sperimentino regole e indirizzi funzionali ad un modello di scuola integrata nel territorio, in grado di offrire alle nuove generazioni una formazione coerente con le aspettative di una società moderna, globalizzata e democratica.
Le Province dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale, le parti sociali e le famiglie, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.
I Piani Provinciali, che costituiranno l'esito conclusivo di tale processo, saranno predisposti sulla base degli indirizzi di seguito indicati e dovranno considerare:

- l'attuale situazione della rete scolastica, come risultante dall'ultimo Piano regionale (D.G.R. n.20 del 18/01/2013 e successive modifiche ed integrazioni);
- le caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
- le peculiarità demografiche, economiche e socioculturali;
- la domanda d'istruzione e le esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto imprenditoriale esistente;
- la necessità di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale e quella, appena avviata, degli Istituti Tecnici Superiori;
- l'opportunità di creare reti, filiere/poli formativi omogenei ed il più possibile coerenti con le caratteristiche socio-economiche, le potenzialità di sviluppo e la domanda formativa dei singoli territori.

E' auspicabile, inoltre, che il dimensionamento della rete scolastica sia, in linea di principio, ispirato ad una prospettiva di medio-lungo termine, che tenga conto del flusso delle iscrizioni, del bacino di utenza, delle previsioni sull'andamento demografico, per non rimettere in discussione di frequente l'assetto delle scuole e per assicurare alle stesse una certa stabilità nel tempo, anche al fine di elaborare ed attuare i propri piani dell'offerta formativa.

Il dimensionamento, quindi, deve rispondere all'esigenza di:

- garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio;
- inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione;
- evitare un'eccessiva frammentazione, nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali.

Infine, attesa la predominanza, su ogni altra considerazione, della qualità della scuola per i nostri giovani, i confini comunali non devono essere intesi come ostacoli insuperabili per il raggiungimento di accordi programmatici solidaristici che contribuiscano a fornire il miglior servizio scolastico a tutti gli studenti del territorio.

Assetto organizzativo attuale (Dimensionamento rete scolastica a.s. 2013/2014)

La definizione dei Piani di dimensionamento dell'ultimo biennio è stata fortemente condizionata dalle disposizioni introdotte dall'art.19, commi 4 e 5, della legge n. 111/2011, modificata dalla Legge n. 183/2011, e si è mossa nel solco degli obiettivi di razionalizzazione individuati dall'USR per la Puglia e delle indicazioni applicative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 27 ottobre 2011.
I Piani deliberati sono stati, pertanto, il frutto di un lungo e serrato confronto e di un fitta rete di interlocuzioni con tutti i soggetti istituzionali coinvolti e le parti sociali, in cui ponderare e gestire funzionalmente le criticità, anche di carattere logistico-organizzativo, allo stesso connesse, considerando le peculiarità delle singole realtà territoriali e ritenendo altresì necessario contemperare, il più possibile, la qualità del servizio con le esigenze dell'utenza e la tutela dei posti di lavoro. Di conseguenza, si è delineato, per l'anno scolastico corrente, il seguente nuovo assetto:

Tab. 1 - Distribuzione Rete Scolastica a.s. 2013/2014

Province	Istituti comprensivi	Circoli didattici	Scuole medie	Istituti di II grado	CPIA	TOTALE
BARI	72	40	20	72	4	**208**
BAT	14	18	14	24	2	**72**
BRINDISI	32	6	3	22	1	**64**
FOGGIA	49	21	12	39	2	**123**
LECCE	82	6	2	46	3	**139**
TARANTO	53	7	3	33	3	**99**
PUGLIA	**302**	**98**	**54**	**236**	**15**	**705**

Tab. 2 - Variazione aa.ss. 2013-2014 / 2012-2013 per tipologia di scuola (valori assoluti)

Province	Istituti comprensivi	Circoli didattici	Scuole medie	Istituti di II grado	CPIA	TOTALE (compresi i CPIA)
Bari	+ 4	- 2	- 7	- 1	0	**- 6**
BAT	- 1	+ 2	0	0	0	**+ 1**
Brindisi	- 2	+ 2	+ 1	- 1	0	**0**
Foggia	0	0	- 1	- 1	0	**- 2**
Lecce	- 3	+ 1	- 1	0	+ 1	**- 2**
Taranto	- 1	0	0	- 1	0	**- 2**
PUGLIA	**- 3**	**+ 3**	**- 8**	**- 4**	**+ 1**	**- 11**

Tab. 3 - Variazione per ciclo aa.ss. 2013-2014 / 2012-2013

Province	I ciclo	II ciclo	TOTALE (esclusi i CPIA)
Bari	- 5	- 1	**- 6**
BAT	+ 1	0	**+ 1**
Brindisi	+ 1	- 1	**0**
Foggia	- 1	- 1	**- 2**
Lecce	- 3	0	**- 3**
Taranto	- 1	- 1	**- 2**
PUGLIA	**- 8**	**- 4**	**- 12**

Criteri e procedure di dimensionamento per l'anno scolastico 2014/2015

La sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 7 giugno 2012 ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre fa capo alla competenza statale la individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle istituzioni scolastiche delle singole regioni.
Alla luce del nuovo quadro normativo e dell'assetto organizzativo definito con il Piano regionale riferito all'a.s. 2013/2014, Province e Comuni procederanno per l'a.s. 2014/2015, nell'ambito delle rispettive competenze, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra indicate ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.
La riorganizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2014/2015, nelle more della conversione del decreto legge n. 104/2013 e della stipula dell'Accordo previsto dall'art.12 del decreto medesimo, dovrà tener conto delle disposizioni di cui all'art.19, commi 5 e 5bis della legge n. 111/2011, nella loro formulazione originaria.
Peraltro, l'assenza dei parametri numerici di cui al menzionato Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Unificata, non esclude la necessità di procedere ad un tendenziale riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nel corrente anno scolastico, le quali, all'interno del dato medio regionale di 916 alunni per istituto, presentano tuttora forti squilibri tra i diversi gradi di istruzione e tra i diversi territori, così come risultante dalle Tabelle che seguono, i cui dati sono riferiti all'organico di fatto dell'a.s. 2013/2014.

Tab. 4 – Media alunni/istituzione (per provincia)

Provincia	n. alunni	n. scuole	media alunni / scuola	numero e % scuole sottodimensionate
BARI	197.808	204	969,64	5 (2,45 %)
BAT	63.966	70	913,80	4 (5,71 %)
BRINDISI	60.842	63	965,74	2 (3,17 %)
FOGGIA	100.757	121	832,70	3 (2,47 %)
LECCE	118.240	136	869,41	5 (3,67 %)
TARANTO	90.946	96	947,35	7 (7,29 %)
PUGLIA	**632.559**	**690**	**916,75**	**26** ***(3,76 %)***

I singoli Piani provinciali e comunali di dimensionamento dovranno ispirarsi ai seguenti criteri e principi generali:

- evitare che le singole istituzioni scolastiche si discostino eccessivamente dalla consistenza media regionale;
- sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, la verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi. Infatti, superata la logica impositiva e la rigidità dell'art.19 comma 4 della Legge n. 111/2011, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la Regione Puglia ritiene di condividere la funzione pedagogica degli istituti comprensivi, comprovata da un'esperienza ultraventennale, considerando tale assetto funzionale all'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica e di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili altresì a contrastare la dispersione scolastica;
- procedere, in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per le aggregazioni verticali, ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo (es. due circoli didattici o due scuole medie);
- ove si valuti, infine, non concretizzabile alcuna operazione di aggregazione per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche o altre peculiarità del territorio ed alle condizioni dell'edilizia scolastica, potranno essere mantenute autonome anche singole scuole del 1° ciclo, purché sufficientemente dimensionate.

Al fine di salvaguardare, in ogni caso, la stabilità nel triennio della dotazione organica di dirigenti assegnata, la Regione si riserva di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli enti locali o di proposte degli stessi non coerenti con le presenti linee di indirizzo.
E' di tutta evidenza, per quanto fin qui detto, che il dimensionamento deve ispirarsi ad una prospettiva di medio-lungo termine (tenendo conto della situazione attuale, delle previsioni, dell'andamento delle iscrizioni, del numero di classi formate per ciascun anno di corso), affinché l'assetto di una scuola non venga messo in discussione di frequente, ma ne venga, viceversa, garantita la stabilità nel tempo. Si dovrà perseguire, perciò, l'obiettivo di costruire una rete di istituzioni dotate di un assetto "gestibile" dal punto di vista organizzativo-funzionale e "stabile" nel tempo, in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell'interesse primario dell'utenza, evitando di creare sia scuole iperdimensionate, sia scuole sottodimensionate (fatte salve rare eccezioni, quali zone montane o condizioni di particolare isolamento.
In un'ottica di razionalizzazione della rete scolastica coerente con una programmazione dell'offerta formativa integrata, orientata alla costruzione di Poli formativi omogenei, l'unificazione delle istituzioni del secondo ciclo dovrà avvenire prioritariamente tra istituti della medesima tipologia e si dovrà procedere, ove ne sussistano le condizioni anche di carattere logistico, allo sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti eccessivamente sovradimensionati.

Piani Provinciali

Le Province, in una logica di *governance* il più possibile condivisa e partecipata, dovranno esercitare il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto, a livello territoriale, con i Sindaci, le istituzioni scolastiche e le parti sociali, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione.
Per realizzare detta condivisione, le Province avranno cura di acquisire ed integrare nella proposta di piano provinciale le proposte dei Comuni, che avranno, a loro volta, acquisito i pareri dei Consigli d'istituto delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di propria competenza.

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado**,** dovranno tenere conto anche dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi anche ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica e dei flussi di mobilità volontari o indotti nell'ambito territoriale di riferimento;
- considerare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- valutare lo stato del patrimonio edilizio relativamente alla localizzazione, dimensione, organizzazione e stato di conservazione degli edifici scolastici;
- verificare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- verificare l'efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, nonché la compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili;
- perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole, di filiere formative e poli tecnico professionali;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, coerente, altresì, con le vocazioni produttive e le potenzialità occupazionali.

Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del 2° ciclo

La riforma del sistema dell'istruzione, avviata a partire dall'a.s. 2010/2011, va nella direzione di una sempre maggiore integrazione della scuola con le altre componenti della società in cui la stessa è inserita ed in particolare con il mondo del lavoro.
Nell'ottica di potenziare la formazione tecnica superiore e promuovere un'alleanza tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro, la Regione promuoverà ogni azione utile per dar luogo ad un sistema formativo integrato e realizzare progressivamente uno stabile ed organico raccordo tra filiere produttive e filiere formative, che consenta ai giovani di acquisire solide competenze tecniche e scientifiche, di migliorare la loro occupabilità e di divenire protagonisti della crescita economica del territorio.
La programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2014/2015 dovrà essere definita tenendo presente:

1. l'analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con l'entrata in vigore della Legge n. 169/2008 e dei DD.PP.RR. n. 81/2009 e n. 89/2009, relativamente all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

2. l'analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con il riordino contenuto nei regolamenti relativi alla scuola secondaria di II grado;
3. l'Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 che avvia il passaggio ai nuovi percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
4. l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, recante Linee Guida per la realizzazione dei raccordi tra i percorsi quinquennali degli IP, come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010, e i percorsi triennali di IeFP, a norma dell'art.13 comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, adottate con D.M. n. 4/2011;
5. il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
6. la Legge 15 luglio 2011, n.111 e s.m.i.;
7. la Legge 4 aprile 2012, n.35 - art.52 e s.m.i.;
8. i bisogni formativi territorialmente individuati dalla *governance* locale, anche alla luce di studi e ricerche effettuate sul territorio.

Le proposte di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio dovranno essere il risultato di un articolato processo di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale, di un patto formativo con gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica di una sempre maggiore interazione tra scuola, mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca e dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- perseguire efficienza/efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta;
- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione, dell'esperienza didattica e del profilo culturale della scuola, ovvero del *background* educativo che rappresenta un punto di riferimento territoriale;
- garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- favorire la continuità didattica ed educativa fra i diversi ordini e gradi di scuola;
- consentire opportunità di interazione sistematica tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca.

Il percorso di istruzione può incontrarsi, nell'ambito degli spazi consentiti dall'autonomia delle scuole e dalla flessibilità del curricolo, con l'istruzione e formazione professionale in percorsi integrati, fino ad attivare poli di alta formazione e ricerca (comprendenti corsi IFTS, percorsi ITS, corsi di specializzazione superiore e di ricerca).

Eventuali **nuovi percorsi formativi, indirizzi, articolazioni e opzioni**, per l'a.s. 2014/2015 dovranno rispettare i seguenti criteri:

a) evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione/sovrapposizione di indirizzi;
b) prevedere Istituti di Istruzione Secondaria Superiore come ipotesi di filiere formative omogenee e non come mera somma indistinta di indirizzi; nei centri di piccole dimensioni può rendersi, tuttavia, necessario ricorrere all'attivazione o al potenziamento di Istituti di Istruzione Superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio.

Le richieste di nuovi indirizzi e articolazioni/opzioni, dovranno:

a) essere coerenti con l'identità e la storia dell'istituto e con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali e poli tecnico-professionali;

b) essere originali e funzionali ai bisogni formativi del territorio di riferimento e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
c) risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali, le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo, nonché compatibili con le effettive disponibilità di organico;
d) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'a.s. 2014/2015, idonei a garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi (D.P.R. n. 81/2009).

L'attivazione di nuovi percorsi, indirizzi, articolazioni e/o opzioni nei territori di confine tra Province non deve essere basata sulla competitività tra territori, ma deve essere, per quanto possibile, concordata tra i territori stessi; inoltre, l'analisi della sostenibilità nel tempo deve tener conto dell'impatto nel territorio provinciale limitrofo. Evitare negli stessi ambiti territoriali la duplicazione o sovrapposizione di indirizzi identici o simili.
Si fa riserva di accogliere eventuali proposte di sostituire gli indirizzi attivati con altri meglio rispondenti e più coerenti con la vocazione e le competenze consolidate della scuola e con i bisogni del territorio e degli utenti, con richiesta adeguatamente motivata, nell'ambito dei relativi Piani provinciali.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, dopo due anni consecutivi di non attivazione, si intenderanno automaticamente soppressi e la loro eventuale reintroduzione dovrà essere richiesta espressamente dal Piano provinciale.

In ogni caso, la possibilità di istituire nuovi indirizzi si esercita a condizione che siano già disponibili aule, attrezzature e laboratori adeguati e che il competente Ente locale si assuma formalmente gli oneri di legge, con particolare riferimento all'edilizia scolastica.

Per i **licei musicali e coreutici**, di nuova istituzione, occorrerà tener conto delle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale, nonché della localizzazione di quelli fino ad oggi attivati.
Occorrerà che le proposte delle Province, che accolgano esigenze particolarmente avvertite nel territorio di riferimento, siano corredate di tutte le garanzie necessarie:
- idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori;
- presenza di adeguata strumentazione;
- convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia nazionale di danza;
- dichiarazione di copertura della relativa spesa da parte della Provincia;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'a.s. 2014/2015, idonei a garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi (D.P.R. n. 81/2009).

Per ciò che concerne l'attivazione dei **licei ad indirizzo sportivo**, si richiamano le disposizioni recate dal regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 (*G.U. n.113 del 16.5.2013*), con particolare riferimento all'art.1, comma 1 (*La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente ..... nel percorso del liceo scientifico ..... nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche*) e comma 3 (*Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati*), nonché all'art.3, comma 5 (*In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province,*

fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art.64 del decreto legge 25.6.2008, n.112 ..... ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso).

L'attivazione delle **opzioni scienze applicate ed economico-sociale** dovrà essere effettuata tenendo conto sia delle opzioni già attivate e della relativa distribuzione territoriale (evitando inutili, quanto deleterie, situazioni di concorrenzialità), sia della disponibilità ed adeguatezza dei laboratori scientifico/tecnologici, nonché delle dotazioni organiche disponibili.

CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti)

La riorganizzazione dei CPIA, parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di II grado, è finalizzata ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, a potenziarne le competenze chiave, a favorire l'inclusione sociale - anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.
La **ridefinizione** dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, di cui al D.P.R. n. 263/2013, si attua gradualmente, **a partire dall'a.s. 2013/2014,** anno in cui è prevista la sperimentazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri attraverso progetti assistiti a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del citato D.P.R. n. 263/2013. La Regione Puglia è stata individuata come sede di un progetto assistito a livello nazionale, che sarà oggetto di studio e approfondimento da parte del gruppo tecnico nazionale IDA e che deve tener conto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di apprendimento permanente e delle riforme intervenute nei settori dell'istruzione, formazione e lavoro.
La Regione Puglia, recependo le proposte formulate dalle Province, nei decorsi anni scolastici ha già autorizzato l'attivazione di n.15 CPIA in ambito regionale. Nell'ambito della programmazione 2014/2015, gli Enti Locali potranno confermare l'assetto organizzativo già definito nell'ambito della programmazione 2013/2014 o proporre una rimodulazione dello stesso, nel rispetto dei criteri e dei parametri quantitativi definiti dalla normativa vigente, fermo restando che ad ogni eventuale nuova istituzione di CPIA deve corrispondere una riduzione di altra autonomia scolastica e che deve essere, in ogni caso, garantita una equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta formativa.
In ogni caso, sarà necessario che i competenti Enti locali, nell'ambito dei rispettivi Piani di dimensionamento, esplicitino formalmente (anche con riferimento ai CPIA già istituiti) gli elementi indispensabili per la identificazione di ciascun Centro (Comune, indirizzo e numero civico, contatti telefonici, di fax e di posta elettronica), per consentire la loro esatta acquisizione nell'Anagrafe scolastica da parte degli Uffici periferici del MIUR. I medesimi Enti locali dovranno, altresì, ribadire formalmente il proprio impegno in ordine all'assunzione dei conseguenti oneri di legge, con particolare riguardo a quelli edilizi.

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III d.lgs. 17.10.2005 n. 226 - Offerta sussidiaria integrativa

La Regione Puglia, a partire dalla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2011/2012, in coerenza con le intervenute modifiche ordinamentali del sistema di istruzione secondaria superiore, ha deliberato che gli istituti professionali statali possono rilasciare qualifiche triennali in regime di sussidiarietà secondo la tipologia A "offerta sussidiaria integrativa", definita dalle Linee guida (capo II, punto 2), approvate con l'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010, prevista dall'art.2, comma 3 del D.P.R. n. 87/2010.

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali che hanno optato per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP, al termine del terzo anno, possono conseguire anche per l'a.s. 2014/2015, i titoli di qualifica professionali elencati nella tabella allegata alle predette Linee guida in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.
Gli istituti professionali statali potranno attuare, pertanto, anche per l'a.s. 2014/2015, i percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali triennali, contenute nel Repertorio nazionale approvato in Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010, convalidate con l'Accordo del 27 luglio 2011 ed integrate con l'Accordo del 19 gennaio 2012.

In particolare, con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione, sono stati definiti alcuni rilevanti elementi del Sistema nazionale: il format descrittivo delle figure nazionali, i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico del repertorio nazionale, gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali; le aree professionali di riferimento per le figure del repertorio; i modelli di attestato finale di qualifica professionale e per l'attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica.

Nell'ambito dell'offerta formativa in regime di sussidiarietà integrativa e della loro autonomia, gli Istituti Professionali devono assicurare percorsi formativi di istruzione e formazione coerenti con le qualificazioni professionali valide su tutto il territorio nazionale e spendibili nel mercato del lavoro, che sono cruciali per il contrasto dell'esclusione formativa e per la realizzazione del diritto di tutti al conseguimento di un titolo di studio. Per rispondere alle vocazioni del territorio e ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro, gli Istituti Professionali nei limiti delle risorse disponibili, possono organizzare e progettare i curricoli avvalendosi delle quote di autonomia del 20% e del 25% di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2 delle precitate Linee guida:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell'Istruzione Professionale in rapporto all'ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreché previsto negli accordi territoriali di cui sopra, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP.

Per la programmazione territoriale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale si conferma che:

- la realizzazione dei percorsi di IeFP di durata triennale avviene in linea di continuità con l'Accordo stipulato con l'USR Puglia in data 16 gennaio 2012, tuttora vigente, che disciplina gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli istituti professionali;
- i **piani provinciali** devono comprendere l'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in riferimento ai percorsi triennali di IeFP, nell'ambito delle 22 figure professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, strettamente legate alle richieste del sistema produttivo locale in esito ai bisogni formativi del proprio territorio;

- le operazioni relative alla programmazione dei percorsi triennali devono tener conto dell'andamento dell'offerta di IeFP come rilevato dalle azioni di monitoraggio, devono tener da conto e valorizzare l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumento di cui dispongono le istituzioni scolastiche per offrire percorsi coerenti con il mercato del lavoro, e devono essere condotte attraverso un attento ascolto ed una ampia partecipazione delle parti sociali e delle Istituzioni scolastiche interessate, in stretto raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici di ambito territoriale;
- gli atti con cui si approva la programmazione di competenza devono evidenziare il percorso attivato oltre all'acquisizione del parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

Istituti Tecnici Superiori e Poli Tecnico - Professionali

Al solo fine di favorire la necessaria economicità dell'azione amministrativa e di evitare che i Piani predisposti dagli Enti locali contengano la richiesta di interventi non pertinenti, **si precisa che le presenti Linee di indirizzo non riguardano la programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ai Poli Tecnico-Professionali**, che hanno già formato oggetto di distinti interventi da parte della Regione Puglia, così come risultante dalle seguenti delibere di Giunta Regionale:

- DGR 15.12.2009, n.2482, istitutiva di n.2 ITS nell'Area "Nuove tecnologie per il made in Italy - Settore meccanica / meccatronica" (istituto capofila ITIS "Marconi" di Bari) e nell'Area "Mobilità sostenibile - Settore aerospazio" (istituto capofila ITIS "Fermi" di Francavilla Fontana);
- DGR 4.8.2010, n.1819, istitutiva di n.1 ITS nell'Area "Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema alimentare - Settore produzioni agroalimentari" (istituto capofila ITA "Basile-Caramia" di Locorotondo);
- DGR 18.6.2013, n.1139, che ha attivato, in via sperimentale, un Polo Tecnico-Professionale sperimentale per il settore "Turismo" (istituto capofila IISS "De Pace" di Lecce);
- DGR 24.9.2013 n. 1779 "Piano triennale territoriale dell'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 25/01/2008. Programmazione 2013/2015".

Al riguardo, anche per evitare l'adozione di iniziative non pertinenti, giova solo ribadire che, per entrambe le tipologie di interventi, la competenza esclusiva fa capo alle singole Regioni, ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. 31.3.1998, n.112, così come ribadito, da ultimo, dal D.M. 7 febbraio 2013 recante "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)".

Procedure

Per consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2014/2015, il piano di articolazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro e non oltre il **31 dicembre 2013.**

La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte formulate dalle Province in coerenza con gli indirizzi di programmazione e con i criteri generali indicati nelle presenti linee guida.
Al fine di pervenire alle proposte di dimensionamento e di offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, le Amministrazioni provinciali attivano nel processo programmatorio la partecipazione dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del personale della scuola, delle realtà economiche e sociali**.**
Con questo obiettivo, le Province promuoveranno, pertanto, incontri con i Comuni e le Istituzioni scolastiche per valutare le proposte ed acquisire la documentazione prodotta dagli organismi interessati.
I Piani provinciali e comunali dovranno, in ogni caso, contenere esplicita dichiarazione di assunzione dei relativi oneri di legge.

Tempistica

I Comuni adottano i Piani relativi al dimensionamento della rete scolastica con apposito atto deliberativo e li trasmettono alla Provincia di appartenenza entro **il 20 novembre 2013**.
Le Province, acquisiti i Piani comunali, approvano e trasmettono i Piani provinciali alla Regione ed all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **30 novembre 2013**.
La Regione, acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale il parere e gli eventuali rilievi in ordine alla coerenza con l'assetto ordinamentale vigente delle proposte comunali e provinciali pervenute, sulla base dei Piani Provinciali, delibera il Piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa entro il **31 dicembre 2013**.

Il presente allegato si compone di n.14 pagine

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Maria Rosaria Gemma)